

Regolamento Comitato gemellaggi Comune di Iseo

Art. 1 – E' istituito nel Comune di Iseo il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Iseo con Enti territoriali di altri paesi d'Europa, sulla base delle relative delibere dei Consigli Comunali.
- Promuovere la conoscenza e comprensione tra i popoli dell'Europa.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi che operano nel Comune sul piano culturale, sociale, turistico, sportivo, musicale, ecc.

Art. 2 – Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art.1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta comunale. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata.

Art. 3 – Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 – Del Comitato fanno parte:

a) COMPONENTI EFFETTIVI:

- delegato del Sindaco per i gemellaggi;
- Assessore al Turismo;
- Assessore all'Istruzione;
- Capogruppo di maggioranza;
- Capigruppo di minoranza;
- Rappresentante degli Enti ed Associazioni culturali;
- Rappresentante delle Associazioni sportive;
- Rappresentante delle Associazioni ed Enti Turistici;
- Rappresentante delle Associazioni ricreative e sociali;
- Rappresentante degli Istituti scolastici;

COMUNE DI ISEO (BS)

Allegato B alla deliberazione di CC

n. 29 del 22/11/2007

F. IL SEGRETARIO GENERALE F. IL SINDACO



- Rappresentante delle realtà giovanili.

b) COMPONENTI CONSULTIVI

- le associazioni culturali, musicali, sociali e sportive, del turismo, della scuola, la Banda cittadina, le associazioni giovanili, i gruppi ed il rappresentante dell'associazione Europea degli insegnanti (AEDE).

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 5 – I componenti effettivi del Comitato provvederanno ad eleggere:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Art. 6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato effettivo avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza non giustificata (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta dell'associazione di appartenenza;
- d) per la richiesta della maggioranza degli altri membri.

Art. 7 – L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo, ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale: L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano cinque componenti.

Art. 8 - L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti ed in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9 – Il Comitato, di cui alla lettera a) dell'art. 4, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Comitato effettivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.

Art. 10 – Le convocazioni dell'Assemblea e del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione, salvo motivi d'urgenza, per cui potranno essere fatte con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Art. 11 – Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'Ente locale, addetti all'ufficio gemellaggi.

Art. 12 – Il Comitato e l'Assemblea si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente dal Segretario.

Art. 13 – Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

